

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso previa sospensione

PER: Prof. CATANIA Antonio (CTNNTN66D27F205Y) nato a Milano il 27/04/1966 e residente a Bordighera in Viale Canariensis, n. 14, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente atto, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento p.t., rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del Direttore Generale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Stefano Versari, in qualità di Capo Dipartimento p.t. per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

ove occorra **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Direzione Generale – Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ambito Territoriale di Imperia, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Luca Maria Lenti, in quanto dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Direzione Generale – Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Michele Lattarulo, in quanto dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Direzione Generale – Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

IIS Marconi di Imperia, in persona del Dirigente Scolastico p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Valeria Iacomino, Ufficio I e II grado ATP di Imperia, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*.

Nonché nei confronti di

Sig.ra D'AMBROSIO VINCENZA [REDACTED]

[REDACTED] – cdc A037 II Fascia GPS di Imperia – posizione 99 – punteggio 31

Sig.ra CERRUTI MADDALENA [REDACTED]

[REDACTED] – cdc A037 II Fascia GPS di Imperia – posizione 102 – punteggio 29,50

Sig. PATRONE FABIO [REDACTED] – cdc

A032 II Fascia GPS di Imperia – posizione 33 – punteggio 27

Sig.ra ALLEGRI PAOLA [REDACTED] – cdc

A032 II Fascia di Imperia – posizione 34 – punteggio 23,50

Sig. TORNATORE PIER ANDREA [REDACTED] a

Sanremo – cdc A036 II Fascia GPS di Imperia – posizione 9

Sig.ra RIZZETTO ELENA [REDACTED] –

A036 II Fascia GPS di Imperia – posizione 11 – punteggio 29

Per l'annullamento e/o nullità

previa sospensione

1. Del decreto n. 1201 dell'01/06/2023, trasmesso via e-mail in data 06/06/2023, a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Direzione Generale – Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia, con il quale il docente è stato escluso dalla Seconda Fascia delle GPS di Imperia per le classi di concorso A037 (*Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica nella scuola secondaria di II grado*), A032 (*Scienze della geologia e della mineralogia*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- nella scuola secondaria di II grado), A036 (Scienze e tecnologie della logistica nella scuola secondaria di II grado), e di ogni eventuale e pedissequo allegato;*
2. Nonché, ove occorra, delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Imperia per la fascia e classe di interesse del ricorrente A037, A032 e A036, pubblicate con il gravato decreto n. 1337/2022, a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Direzione Generale, Ufficio V, Ambito Territoriale di Imperia;
 3. Nonché, ove occorra delle Graduatorie Provinciali di Imperia rettificata per la fascia e classe di interesse del ricorrente A037, A032 e A036, pubblicate con il gravato decreto n. 1534/2022, a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Direzione Generale, Ufficio V, Ambito Territoriale Provinciale di Imperia;
 4. Nonché di ogni eventuale ed altra graduatoria provinciale per le supplenze, ove esistente, anche rettificata e dei relativi decreti di approvazione, a firma dell'USP di Imperia, nei limiti dell'interesse e per le classi e fasce del ricorrente;
 5. Nonché, ove occorra e ove esistenti, di qualunque altro ed eventuale decreto di depennamento o decurtamento emesso nei riguardi del ricorrente per presunta assenza di titoli per le predette classi di concorso;
 6. Nonché, ove occorra, del decreto prot. n. 1077/2023 a firma del dirigente scolastico dell'IIS Marconi di Imperia, se inteso in senso lesivo per la parte istante;
 7. Nonché ove occorra in via gradata dei seguenti atti e provvedimenti connessi:
 8. dell'Ordinanza ministeriale n. 112/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato comprese le tabelle di valutazione dei titoli denominate tabelle A (da A1 a A10);
 9. dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

supplenze per il personale docente ed educativo “, a firma del Ministero dell’Istruzione p.t., nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le eventuali tabelle.

10. delle Note M.I. n. 1290 del 22-07-2020, n. 1550 del 04-09-2020, n. 162 del 02-02-2021, n. 1588 dell’11/09/2020, della Nota del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. N. 28597 del 29/07/2022 recante “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” con riferimento l’a.s. 2022/2023;
11. di ogni altra nota se intesa in senso escludente per le classi di concorso di interesse; e di ogni eventuale altro atto escludente anche non conosciuto;
12. del Decreto dipartimentale del 21 luglio 2020 n. 858 - Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22, a firma del Ministero dell’Istruzione, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se lesivi;
13. ove occorra dell’avviso n. 26838/2023, a firma Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto la pubblicazione del decreto ministeriale di costituzione degli elenchi aggiuntivi e che si impugna anch’esso, ivi compresa la nota 26827/2023 di avvio della procedura per gli elenchi aggiuntivi, nonché di ogni altra nota od avviso relativi alla formazione degli elenchi aggiuntivi;
14. Nonché di ogni eventuale ed altra graduatoria od elenchi nei limiti dell’interesse e per le classi e fasce della ricorrente e di ogni eventuale decreto di approvazione.
15. Nonché ove occorra in via ulteriormente gradata: del D.P.R. n. 19/2016, avente ad oggetto il riordino delle classi di concorso, “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*”, a firma del Ministero dell’Istruzione, tra cui i pedissequi allegati e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- note, comprese le allegate tabelle di riordino, ivi compresa pertanto la tabella A allegata al predetto decreto, per quanto concerne le classi di concorso di interesse;
16. del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, a firma del Ministero dell'Istruzione, recante *“Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”*, ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui la tabella A e le gravate Tabelle sulle classi di concorso allegate al predetto decreto, nei limiti dell'interesse;
17. del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante *“Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure”*, a firma del Ministero dell'Istruzione, comprese pedissegue note ed allegati, ed ivi comprese le allegate tabelle degli ambiti disciplinari concorsuali nei limiti dell'interesse;
18. del D.M. n. 259 del 09/05/2017, recante *“Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso”* a firma del Ministro dell'Istruzione, ivi compresa la tabella A e le gravate tabelle relative alle classi di concorso di interesse;
19. del D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, a firma del Ministero dell'Istruzione, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ivi comprese le relative tabelle nei limiti dell'interesse;
20. nonché ove occorra del Dm n. 509/99 a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”*, nonché delle tabelle allegate, comprese quelle di equiparazione tra le classi di interesse;
21. nonché ove occorra del Dm n. 270/2004, a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e delle relative tabelle se lesive;

22. Nonché i seguenti atti se intesi come presupposti e connessi ai precedenti ove occorra: del Dm n. 249 del 2010 avente ad oggetto: «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*», a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del dm n. 81/2013, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto la modifica del predetto decreto dm n. 249/2010, se inteso in senso lesivo.
23. del DM. 131 del 13 giugno 2007, a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed avente ad oggetto “*Regolamento supplenze docenti*”, ivi compresi eventuali e pedissequi allegati e note;
24. del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “*Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente*”, come modificato dal gravato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;
25. del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie;

NONCHÉ PER LO EFFETTO

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO E LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

al reinserimento del ricorrente nelle Graduatorie provinciali di Imperia per le classi di concorso di proprio interesse, con il medesimo punteggio, la medesima fascia e la medesima posizione che precede la gravata esclusione, ed alla conseguente prosecuzione dell'attività didattica, nonché alla corretta attribuzione del punteggio eventualmente decurtato a causa del gravato depennamento, per le classi di concorso di interesse.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Tanto premesso, la parte istante propone il presente ricorso per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. La parte istante è un docente con titolo di Laurea in Ingegneria Elettronica Vecchio Ordinamento, conseguita in data 21/07/1999 presso il Politecnico di Milano.
2. Con gli atti indicati in epigrafe, il ricorrente è stato depennato per presunta assenza di titoli dalle GPS di Imperia per le seguenti classi di concorso: A037 (*Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica nella scuola secondaria di II grado*) per cui aveva punteggio 31 e posizione n. 98; A036 (*Scienze e tecnologie della logistica nella scuola secondaria di II grado*), con punteggio 31; A032 (*Scienze della geologia e della mineralogia nella scuola secondaria di II grado*), con punteggio 31 e posizione n. 31.
3. Più in particolare, la parte pubblica ritiene erroneamente che l'istante non sia in possesso dei titoli per insegnare nelle predette materie.
4. Tale valutazione risulta essere errata e non conforme al dato normativo, in quanto, come a breve vedremo nei motivi, il docente è in realtà in possesso dei titoli validi per insegnare nelle ambite classi di concorso.
5. Contro, dunque, la propria esclusione, il docente propone le seguenti doglianze.

MOTIVI

I

VIOLAZIONE DEL DPR N. 19/2016 TABELLA A – VIOLAZIONE DEL DM N. 259/2017 TABELLA A – VIOLAZIONE DEL DM N. 39/1998 TABELLA A – VIOLAZIONE DEL DM N. 22/2005 ED ALLEGATE TABELLE – VIOLAZIONE DEL DM N. 270/2004 ED ALLEGATE TABELLE – VIOLAZIONE DEL DM N. 509/99 ED EVENTUALI ALLEGATE TABELLE – VIOLAZIONE DEL DM N. 354/98 VIOLAZIONE DI TUTTI I DECRETI DI RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO – VIOLAZIONE OM N. 112/2022 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – CARENZA ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ MANIFESTA –

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/90 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – VIOLAZIONE DELLA L. N. 133/2008 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE. IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DEL DPR 19/2016 TABELLA A, DEL DM N. 259/2017 TABELLA A, DEL DM N. 39/98 TABELLA A, DEL DM N. 22/2005 ED ALLEGATE TABELLE, DEL DM N. 270/2004 ED ALLEGATE TABELLE, DEL DM N. 354/98, DEL DM 509/99 ED EVENTUALI ALLEGATE TABELLE, DELL'OM. 112/2022, E DI TUTTI I DECRETI DI RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO.

a) *Sull'attuale classe di concorso A037 e la ex classe 71/A e la situazione paradossale che vedrebbe il ricorrente onerato di iscriversi di nuovo al medesimo percorso di laurea.*

1.1. Occorre evidenziare come il ricorrente ha conseguito il titolo di Laurea in Ingegneria elettronica, quando vigeva il DM n. 39/1998.

1.2. La Tabella A di tale decreto prevedeva tre classi di concorso, che ad oggi, a seguito delle modifiche apportate dal DPR n. 19/2016, e dal successivo DM n. 259/2017, sono confluite nell'unico alveo della classe di concorso A037 (*Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica nella scuola secondaria di II grado*), e tali classi di concorso all'epoca erano: 71/A (*Tecnologie e disegno tecnico*), 72/A (*Topografia generale, costruzioni rurali e disegno*) e 16/A (*Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico*).

1.3. Più in particolare, la Tabella A del DM n. 39/98 prevedeva che qualunque Laurea in Ingegneria, senza perciò ulteriori specificazioni o integrazioni, permetteva di accedere all'insegnamento nella classe di concorso 71/A (*Tecnologie e disegno tecnico*)

Oggi tale classe non è scissa dalle altre affini (72/A e 16/A), in quanto sono tutte confluite nell'unica classe di concorso A037.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.4. A seguito del riordino delle classi di concorso, com'è noto, l'art. 5 del DM n. 259/2017, a sua volta, ha previsto una clausola di salvaguardia, tramite cui ha specificato che: *“Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016.”*

La *ratio* di tale disposizione è intuibile e si radica in plurimi principi, tra cui il legittimo affidamento. Lo scopo, infatti, è quello di evitare che le modifiche normative possano incidere sulla classe di concorso a cui il docente era ammesso sin quando aveva conseguito il proprio titolo di Laurea.

1.5. A sua volta, la Tabella A del DPR n. 19/2016, come per l'appunto modificata dal DM n. 259/2017, ha previsto che i Laureati in ingegneria elettronica, al pari del ricorrente, possono accedere nella classe di concorso A037.

Tuttavia, la predetta Tabella sembra evocare la Laurea in Ingegneria elettronica purché conseguita in vigenza dell'ordinamento di cui al DM n. 22/2005, nonché di cui all'ordinamento di cui al DM n. 270/2004.

Invece, per ciò che concerne i Laureati nella medesima disciplina, ossi in Ingegneria elettronica, con titolo conseguito ai sensi del DM n. 39/98, non è contemplata la Laurea in Ingegneria elettronica, neppure previo superamento di ulteriori esami integrativi.

1.6. Le illegittime ed illogiche conseguenze di tali previsioni sono plurime e manifeste.

1.7. In primo luogo, poiché la Tabella A prevede che i Laureati in Ingegneria elettronica sono ammessi ad insegnare nella classe di concorso A037, purché conseguita in vigenza del DM n. 22/2005 o del DM n. 270/2004, il ricorrente, stando a tale assurda

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

tesi, se volesse insegnare nella predetta materia, dovrebbe laurearsi di nuovo in Ingegneria elettronica, in modo che, conseguendo tale titolo in tempi successivi al DM n. 39/1998, verrebbe ammesso ad insegnare nella predetta materia. Ma è evidente come sia manifestamente illogico pretendere dal docente di laurearsi di nuovo nella stessa disciplina.

1.8. In effetti, per il docente non sarebbe possibile percorrere altra strada, neppure quella di conseguire ulteriori esami integrativi, posto che la Tabella A del DPR n. 19/2016, per quanto concerne i titoli conseguiti in vigenza del DM n. 39/98, in relazione alla classe di concorso A037, sembra non contemplare la Laurea in Ingegneria elettronica.

1.9. Un'ulteriore problematica, di tale assurda quanto contraddittoria tesi, vedrebbe il docente essere escluso dall'insegnamento per la ex classe di concorso 71/A, a cui aveva avuto accesso in forza del proprio titolo, come stabilito dalla Tabella A del DM n. 39/98, ed oggi confluita nell'attuale classe A037.

Al contrario, è evidente che ai sensi della l. n. 133/2008, l'intento del legislatore è stato quello di riordinare le classi di concorso, e non invece di compicarle o frammentarle.

Ne deriva che il docente, già ammesso ad insegnare nella classe 71/A, verrebbe ingiustamente escluso nel momento in cui tale classe è confluita nella nuova classe di concorso A037.

b) Sulla clausola di salvaguardia ai sensi dell'art. 5 del DM n. 259/2017.

1.10. Un ulteriore aspetto su cui porre rilievo è anche quello che vede la predetta interpretazione violare la **clausola di salvaguardia di cui all'art. 5 del DM n. 259/2017**, la quale, invece, ha inteso appositamente dare continuità all'attività didattica in relazione ai titoli di studio negli anni conseguiti.

1.11. Applicando tali principii e considerazioni al caso di specie, risulta senz'altro più logico e costituzionalmente orientato fornire la seguente interpretazione alla lite,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.12. Più in particolare, appare opportuno evidenziare che il ricorrente, in quanto già ammesso ad insegnare nella classe di concorso 71/A, poi confluita nella nuova classe A037, è senz'altro ammesso ad insegnare nella classe di concorso A037, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 5 del Dm n 259/2017.

Del resto, sarebbe assurdo se il ricorrente dovesse iscriversi di nuovo all'università per conseguire il medesimo titolo di Laurea in Ingegneria elettronica, quale unico percorso che il docente dovrebbe compiere qualora dovesse seguire il non condivisibile ragionamento perorato dalla parte pubblica.

1.13. Inoltre, secondo il DM n. 270/2004, la laurea in Ingegneria elettronica corrisponde a LM 28, che a sua volta corrisponde alla laurea specialistica LS 32, ai sensi del DM n. 509/1999.

Il DM n. 509/1999, a propria volta, ha altresì previsto all'art. 4 comma 3 che: *“I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.”*

Da ciò deriva che anche la laurea conseguita dal ricorrente può essere pacificamente considerata, in base al susseguirsi dei vari decreti di riordino, al pari della LS 32, la quale, pertanto, permette, stando alla tabella A del DPR n. 19/2016, di insegnare nella classe di concorso A037.

c) In subordine: l'illegittimità dei decreti di riordino.

1.14. In subordine, per mero tuziorismo, in assenza della predetta lettura logica e razionale della norma, è comunque eccepita l'illegittimità dei decreti di riordino e delle rispettive tabelle ivi compresa, ove occorra, la procedura di aggiornamento delle GPS, per ragioni legate a manifesta illogicità ed irrazionalità ed anche per violazione del principio del legittimo affidamento.

Ed infatti, sarebbe innanzitutto illogico ed irrazionale ritenere che il docente dapprima ammesso ad insegnare nella classe di concorso 71/A, non sarebbe più

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

legittimato ad insegnarla nel momento in cui tale classe è confluita nell'alveo della A037.

Come anche sarebbe illogico pretendere che il docente debba iscriversi di nuovo allo stesso percorso di laurea, posto che la Tabella A non evoca neppure eventuali esami integrativi.

Inoltre, tale previsione contrasterebbe comunque con il principio del legittimo affidamento, posto che il docente per vari anni è stato ammesso ad insegnare nella classe da cui è stato depennato; per poi vedersi per l'appunto escluso dalle predette graduatorie.

1.15. A ciò si aggiunge altresì la contraddittorietà dell'azione amministrativa rispetto alla già menzionata clausola di salvaguardia prevista dall'art. 5 del DM n. 259/2017, posto che l'ordinamento ha inteso salvare la corrispondenza tra titoli di studio conseguiti e le classi di concorso a cui l'istante ha accesso, proprio al fine di evitare risultati contraddittori, come è accaduto per il caso in esame.

II

VIOLAZIONE DEL DPR N. 19/2016 TABELLA A – VIOLAZIONE DEL DM N. 259/2017 TABELLA A – VIOLAZIONE DEL DM N. 39/1998 TABELLA A – VIOLAZIONE DEL DM N. 22/2005 ED ALLEGATE TABELLE – VIOLAZIONE DEL DM N. 270/2004 ED ALLEGATE TABELLE – VIOLAZIONE DEL DM N. 509/99 ED EVENTUALI ALLEGATE TABELLE – VIOLAZIONE DEL DM N. 354/98 VIOLAZIONE DI TUTTI I DECRETI DI RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO – VIOLAZIONE OM N. 112/2022 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – CARENZA ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/90 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – VIOLAZIONE DELLA L. N. 133/2008 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DEL DPR 19/2016 TABELLA A, DEL DM N. 259/2017 TABELLA A, DEL DM N. 39/98 TABELLA A, DEL DM N. 22/2005 ED ALLEGATE

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

TABELLE, DEL DM N. 270/2004 ED ALLEGATE TABELLE, DEL DM N. 354/98, DEL DM 509/99 ED EVENTUALI ALLEGATE TABELLE, DELL'OM. 112/2022, E DI TUTTI I DECRETI DI RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO.

a) Sulla lettura costituzionalmente orientata della norma e la contestata esclusione sotto altro profilo.

2.1. Per quanto invece concerne le classi di concorso A032 (*Scienze della geologia e della mineralogia*) e A036 (*Scienze e tecnologie della logistica*), l'istante è stato anche in questo caso ingiustamente depennato.

2.2. Nello specifico, secondo la lettura costituzionalmente orientata della norma riguardante il riordino delle classi di concorso di cui al DPR n. 19/2016 Tabella A e successive modifiche, è pacifico sostenere come a prevalere non debba essere l'aspetto formalistico, ma quello sostanziale riguardo alla valutazione dei titoli del ricorrente

2.3. In altro modo, il docente riveste senz'altro le competenze per insegnare nelle seguenti materie A032 (*Scienze della geologia e della mineralogia*) e A036 (*Scienze e tecnologie della logistica*), in ragione della loro manifesta affinità.

In effetti, sarebbe illogico escludere il ricorrente da “scienze e tecnologie della logistica”, visto che lo stesso istante è ammesso, per le ragioni esplicitate nel precedente motivo, ad insegnare nella classe di concorso A037; come pure tali materie risultano essere affini a quelle concernenti la geologia per quanto riguarda la classe A032.

2.4. Anche in questo caso, tuttavia, nell'ipotesi in cui l'esclusione dovesse invece essere individuata nei decreti di riordino e nelle rispettive tabelle nonché nella stessa procedura di aggiornamento delle GPS, oggetto di impugnazione sono anche tali provvedimenti in via subordinata.

Ed infatti, per le medesime ragioni già viste, in via subordinata, rispetto alla predetta classe di concorso, anche in questo caso sarebbe manifestamente illogico escludere l'istante dalle GPS per le classi A032 e A036.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2.5. Del resto, la *ratio* insista nella normativa di cui alla L. n. 133/2008, è quella di riunire le materie affini e non di frammentare le classi di concorso rispetto al titolo di studio.

2.6. Applicando tali principi al caso di specie, ne discende che l'istante, in quanto Laureato in Ingegneria Elettronica, nonché ammesso, sulla base del primo motivo di ricorso, ad insegnare nella classe di concorso A037, la quale a sua volta riunisce le ex classi di concorso 71/A, 72/A e 16/A, possiede senz'altro i requisiti per insegnare anche nelle classi di concorso affini, ossia A032 e A036.

III

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE
PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA – VIOLAZIONE DELLE CLAUSOLE GENERALI
DELLA BUONA FEDE E DELLA DILIGENZA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO –
VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST.**

a) Sulla violazione del principio del legittimo affidamento.

3.1. Sotto altro aspetto, il ricorrente eccepisce in via gradata la violazione del **principio euro unitario del legittimo affidamento.**

Tale principio, com'è noto, scaturisce sia dai più tradizionali canoni della buona fede e della diligenza e sia dal principio della certezza dei rapporti tra privati ed amministrazioni.

Invero, il fatto che il ricorrente sia stato sino ad oggi inserito nelle ambite classi di concorso e per cui aveva altresì maturato il relativo punteggio, per poi vedersi negare l'inserimento nelle predette classi, risulta essere senz'altro una violazione del principio del legittimo affidamento.

3.2. In particolare, il predetto principio, che vizia i provvedimenti impugnati e gradati, volge lo sguardo alla certezza dei rapporti giuridici che con il tempo si consolidano ed esauriscono; rapporti che fanno sorgere al docente il convincimento, per

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

l'appunto legittimo, che il bene della vita faccia parte della propria sfera giuridica privata.

IV

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE TRAMITE PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Posto che è materialmente impossibile procedere con la notifica ordinaria del ricorso nei confronti di tutti gli altri soggetti inseriti nelle graduatorie di interesse del ricorrente e che verrebbero scavalcati in caso di accoglimento del ricorso, si chiede a Codesto Ill.mo Tar di essere autorizzati, come da prassi giurisprudenziale consolidata, alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, vale a dire attraverso la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale dell'amministrazione scolastica.

V

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per quanto concerne il requisito del *fumus boni iuris*, si rinvia alle doglianze sopra articolate; mentre per quanto attiene al profilo del *periculum in mora* va detto che il ricorrente è stato escluso dalle GPS per le classi di concorso di interesse.

Pertanto, il docente è stato estromesso dall'attività didattica con riferimento alle predette materie.

Ne deriva che alla luce della natura pretensiva degli interessi legittimi dedotti in giudizio, si chiede che venga disposta la misura cautelare previa sospensione affinché il ricorrente possa essere reinserito nelle ambite classi di concorso.

Tanto premesso, in fatto ed in diritto, con il presente ricorso si

CHIEDE

In via cautelare: la sospensione degli atti impugnati ed il reinserimento con riserva per l'insegnamento nelle classi di concorso A037, A032 e A036, fatta salva ogni altra e/o diversa statuizione secondo giustizia.

Nel merito: l'annullamento e/o nullità degli atti impugnati e l'accoglimento del presente ricorso ed il reinserimento a pieno titolo per l'insegnamento nelle classi di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

concorso A037, A032 e A036, fatta salva ogni altra e/o diversa statuizione secondo giustizia.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile - pubblico impiego – cu 325.00 euro.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 28/07/2023

Avv. Sirio Solidoro

**SOLIDOR
O SIRIO** Firmato digitalmente
da SOLIDORO SIRIO
Data: 2023.07.28
19:30:25 +02'00'